Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2004620**
Data: **18 marzo 2020**
Oggetto: **DECRETO "CURA ITALIA"**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

EMERGENZA CORONAVIRUS
DECRETO "CURA ITALIA"

Gentile Associato,
Con la presente circolare, si desidera informare i propri Associati su alcune delle novità previste dal Decreto in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020

Il decreto "Cura Italia" prevede:

- il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza il giorno 16 marzo;
- la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio.

Solo per una serie di soggetti, ritenuti maggiormente danneggiati ed espressamente elencati nel decreto all'articolo 58, viene accordata la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile.

Nell'elenco dei "danneggiati" sono comprese:

a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Analoga sospensione è accordata anche agli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), ma limitatamente ai versamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.

Chi non gestisce una delle dette attività, e nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un differimento "tecnico" di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì prossimo: punto e stop.

Si evidenzia, infine, che per i compensi e le provvigioni che vengono pagate tra l'8 marzo e il 31 marzo, verrà concessa al lavoratore autonomo e all'agente senza dipendenti di chiedere, al sostituto di imposta che provvede al pagamento, la non applicazione della ritenuta d'acconto IRPEF (articoli 25 e 25-*bis*, D.P.R. n. 600/1973): in tal caso il percipiente dovrà poi provvedere entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili da maggio in poi) al versamento in prima persona della ritenuta "sospesa".

Si procede, infine, ad una rapida analisi dell'art. 65 rubricato "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione".

La sospensione riguarda i pagamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi (art. 29 del DL 78/2010, IVA, imposte sui redditi e IRAP, L. 160/2019, tributi locali) e dagli avvisi di addebito INPS (art. 30 del DL 78/2010).

Dovrebbero essere sospese le cartelle di pagamento, ma non le rate da dilazione dei ruoli *ex* art. 19 del DPR 602/73 (anche quando la dilazione origina da accertamento esecutivo). Rimane la scadenza dal 16 marzo al 20 marzo!

La sospensione, invece, non è prevista per i pagamenti scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti dagli avvisi bonari (le comunicazioni inviate dalle Entrate per la liquidazione automatica, secondo quanto previsto dall'art. 36-*bis* del DPR 600/73 e 54-*bis* del DPR 633/72, o derivanti dal controllo formale emessi *ex* art. 36-*ter* del DPR 600/73).

Ci si augura che tali "anomalie" vengano sanate tempestivamente (!) anche al fine di non creare un ulteriore danno al contribuente andando in senso contrario allo spirito del decreto.

Si riporta un prospetto riepilogativo su alcune delle novità previste dal decreto in commento.

CONTRIBUENTI	VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVI TERMINI
Per tutti i contribuenti (mini-proroga **di 4 giorni) art. 60**	Sono **prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020	I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare **entro il 20 marzo 2020**
Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali ecc. art. 61	Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle - **ritenute** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, - dei **contributi** e **premi** previdenziali. Sospesi i **versamenti Iva** in scadenza a marzo 2020 (al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti)	I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno **essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020**, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche

Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali **art. 62, comma 1**	**Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020**	**A titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni**
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 **art. 62, comma 2**	**Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a:** **- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;** **- Iva;** **- contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria**	**I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso**
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione **art. 63, comma 3**	La sospensione per i versamenti iva indicati al comma 2 si applicano a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	
Persone fisiche e soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni (Casalpusterlengo, Codogno, Vo, ecc.) della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa. Per lo stesso periodo, sostituti d'imposta esonerati dal versare o trattenere le ritenute **art. 62, comma 4**	Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 aprile 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dal 31 maggio, che slitta al 1° giugno. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019 **art. 62, comma 7**	Ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato	Si dovrà **versare** l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto **in unica soluzione entro il 31 maggio 2020**, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, **o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate**, a decorrere dal mese di maggio 2020
Tutti i contribuenti **art. 68, comma 1 e 2**	**Sospesi** i termini dei **versamenti, in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali	I versamenti sospesi si dovranno **effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020**. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, o del saldo e stralcio **art. 68, comma 3**	**Differito** il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio	I versamenti prorogati si dovranno effettuare **in unica soluzione entro il 31 maggio 2020**, che slitta a lunedì 1° giugno
Settore dei giochi **art. 69, comma 1**	Sono **prorogati** i termini per il versamento **del prelievo unico erariale (Preu)** per il settore dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio **in scadenza il 30 aprile 2020**	Le somme dovute andranno versate **in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo**, con l'aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05% dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima va versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Sale bingo **art. 69, comma 2**	Esonero dal pagamento del canone per le sale bingo a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività	
S.p.a., s.a.p.a., s.r.l. **art. 106, comma 1, 2 e 3**	In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis del codice civile, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Possibilità, tra le altre cose, dell'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Per A.GI.SCO.
Dott. Francesco Lerro